

Cicli Integrati Impianti Primari spa

Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v. Viale della Repubblica, 24 63100 Ascoli Piceno C.F.-P.I. e n. iscr. R.I.di AP 00101350445 tel +39 0736 2721 fax +39 0736 272222 Numero Verde 800-216172

www.ciip.it e-mail: info@ciip.it
PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it



# CIIP spa CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI

# **STATUTO**

approvato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria della CIIP spa del 15 Aprile 2019

# INDICE

1.	Titolo I -	Costituzione - denominazione - sede - durata	3
	Art. 1 -	Costituzione e Denominazione	
	Art. 2 -	Sede DELLA SOCIETÀ - DOMICILIO DEI SOCI	3
	Art. 3 -	Durata	
2.	Titolo II	- Oggetto	
	Art. 4 -	Oggetto sociale	3
3.	Titolo III	- Capitale sociale, azioni, Soci, obbligazioni	4
	Art. 5 -	Capitale sociale e Soci	
	Art. 6 -	Variazioni del capitale sociale – Diritti di opzione	
	Art. 7 -	Azioni	
	Art. 8 -	Trasferimento delle azioni – DIRITTO DI PRELAZIONE	5
	Art. 9 -	Obbligazioni, patrimoni destinati e strumenti finanziari	
4.	Titolo IV	- Organi societari	
	Art. 10 -	Organi della Società	6
	Art. 11 -	Assemblea dei Soci	7
	Art. 12 -	Assemblea ordinaria	7
	Art. 13 -	Assemblea straordinaria	8
	Art. 14 -	Convocazione dell'Assemblea	8
	Art. 15 -	Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea	9
		Funzionamento dell'Assemblea	
	Art. 17 -	Deliberazioni dell'Assemblea	10
	Art. 18 -	Nomina delle cariche sociali	10
	Art. 19 -	Verbalizzazione degli atti	11
	Art. 20 -	Consiglio di Amministrazione	
	Art. 21 -	Sostituzione degli Amministratori	13
	Art. 22 -	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	13
	Art. 23 -	Poteri del Consiglio di Amministrazione – Deleghe	
		Autorizzazioni dell'assemblea	
	Art. 25 -	Presidente	15
	Art. 26 -	Direttore Generale - DIRIGENTI	16
	Art. 27 -	Collegio Sindacale	16
5.	Titolo V	- Bilancio ed utili	17
	Art. 28 -	controllo contabile	17
	Art. 29 -	ART. 29 - BILANCIO	17
	Art. 30 -	destinazione degli utili	18
6.		I - Disposizioni finali	
		Clausola compromissoria	
		Foro competente	
		·	10

# 1. TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

- [1] Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del TUEL, è stata costituita dalla fusione per incorporazione della "Vettore Servizi Ambientali Integrati spa" in "CIIP spa Cicli Integrati Impianti Primari" una società a totale capitale pubblico locale denominata "CIIP s.p.a. Cicli Integrati Impianti Primari".
- [2] La società è a capitale interamente pubblico secondo l'assetto organizzativo in house providing a termini della legislazione anche di servizio pubblico vigente ed applicabile.

La società è soggetta all'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti Locali Soci.

[3] Per i fini di cui al precedente comma gli Enti Locali Soci adottano un regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli stessi Enti Locali Soci e la società. Tale regolamento è modificabile solo previo espresso consenso di tutti gli Enti Locali Soci.

# ART. 2 - SEDE DELLA SOCIETÀ – DOMICILIO DEI SOCI

- [1] La società ha sede legale in Ascoli Piceno e sede secondaria in Comunanza.
- [2] La Società potrà deliberare il trasferimento della sede legale e/o della sede secondaria in altro luogo, purché nell'ambito del territorio degli Enti Locali Soci.
- [3] Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
- [4] Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei Soci il quale può anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

#### ART. 3 - DURATA

[1] La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

# 2. TITOLO II - OGGETTO

#### ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

[1] La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato ai sensi delle leggi vigenti e secondo il modello in house providing comprensivo sia della captazione, adduzione, distribuzione, vendita e trattamento delle acque a qualunque uso destinate, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo

spurgo, la pulizia ed il mantenimento dei collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;

- [2] La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione e di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.
- [3] La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio purché nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile.
- [4] La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, incluso contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, prestare e/o ottenere garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.
- [5] La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipula con essi convenzioni.
- [6] La Società può inoltre assumere finanziamenti dai propri Soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.
- [7] In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

# 3. TITOLO III - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI, OBBLIGAZIONI

#### ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E SOCI

- [1] Il capitale sociale è fissato in Euro 4.883.340 (quattromilioniottocentoottantatremilatrecentoquaranta) diviso in 81.389 (ottantunomilatrecentoottantanove) azioni nominative del valore nominale di € 60 (sessanta) cadauna.
- [2] Il domicilio dei Soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

# ART. 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE - DIRITTI DI OPZIONE

- [1] Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e del presente Statuto.
- [2] In sede di aumento del capitale sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei Soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale

sociale stesso. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile è fissato dall'Assemblea.

- [3] Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto d'opzione spettante ai Soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale approvata con le maggioranze di cui all'art. 2441 del Codice Civile.
- [4] I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità da questo fissate. A carico dei Soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

#### ART. 7 - AZIONI

- [1] Le azioni sono nominative ed indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.
- [2] La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto; comporta inoltre la elezione del domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.
- [3] Le azioni non sono materialmente emesse ed i loro eventuali trasferimenti si perfezionano mediante annotazione sul libro dei Soci della Società.

# ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI – DIRITTO DI PRELAZIONE

- [1] Le azioni, le obbligazioni non convertibili e/o i diritti di opzione di cui all'art. 2441 del cod. civ. di seguito nel presente articolo semplicemente azioni sono trasferibili solo ad Enti Locali Soci o ad altri Enti Locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici di cui sono titolari.
- [2] Il diritto di prelazione è così regolato.
  - [2.1] Il trasferimento ad altri Enti Locali delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.
  - [2.2] L'Ente Locale Socio che intenda trasferire ad altri Enti Locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti Locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.

- [2.3] Il Presidente del Consiglio di amministrazione provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti Locali Soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.
- [2.4] Gli Enti Locali Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.
- [2.5] Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti Locali Soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.
- [2.6] Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti Locali Soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.
- [2.7] Qualora nessun Ente Locale Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri Enti Locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, al soggetto acquirente previa procedura di cui alla successiva lettera b) entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 7.
- [3] Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli Enti Locali Soci e non può essere annotato nel libro dei Soci.

# ART. 9 - OBBLIGAZIONI, PATRIMONI DESTINATI E STRUMENTI FINANZIARI

- [1] La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile.
- [2] La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione
- [3] La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle assemblee.

# 4. TITOLO IV - ORGANI SOCIETARI

#### ART. 10 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

- [1] Sono organi della Società:
  - a. l'Assemblea dei Soci;
  - b. il Consiglio di Amministrazione;
  - c. il Collegio Sindacale.
- [2] E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

# ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- [1] L'Assemblea generale dei Soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
- [2] L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.
- [3] L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Essa deve comunque essere convocata nel territorio della Repubblica Italiana.
- [4] Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

#### ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

- [1] L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
- [2] E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

#### [3] L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca gli Amministratori e ne determina il numero nei limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 20:
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- autorizza l'attribuzione e la revoca di deleghe al Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione, salvo quelle già conferite al momento dell'adeguamento dello Statuto al D.lgs. 175/2016;
- delibera in ordine al compenso degli Amministratori;
- nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale eleggendo tra loro il Presidente;
- fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio:
- fissa il compenso alla società di revisione;
- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e le società di revisione e in ordine alla rinunzia e transazioni su dette azioni;
- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- delibera ex art. 2446, comma 1, del Codice Civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- delibera sulle autorizzazioni agli Amministratori di cui al successivo articolo 24.
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

#### ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- [1] L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
- [2] L'Assemblea straordinaria delibera in ogni caso:
- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione:
- sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- sulla determinazione dei poteri e compensi dei liquidatori;
- sulle norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile;
- sull'emissione di obbligazioni;
- sull'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 9 terzo comma dello Statuto;
- sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- sulla revoca dello stato di liquidazione;
- su ogni altra materia prevista dalla legge.

#### ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- [1] L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, o da chi ne fa le veci, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.
- [2] Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette l'avviso di convocazione a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica certificata, al domicilio dei Componenti il Collegio Sindacale.
- [3] Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.
- [4] In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.
- [5] L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei Soci.
- In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:
- i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri

poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.
- [5.1] Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.
- [5.2] Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva.
- [5.3] Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

#### ART. 15 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

- [1] Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti al libro dei Soci
- [2] I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.
- [3] Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile.

# ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- [1] Salvo che non venga nominato un apposito Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.
- [2] Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.
- [3] Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.
- [4] Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.
- [5] L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori.

#### ART. 17 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

[1] La costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e le loro deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

[2] L'Assemblea straordinaria, in relazione a modifiche statutarie riguardanti:

- il trasferimento e/o la soppressione della sede secondaria in Comunanza;
- il numero, la composizione e le regole di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

deve deliberare con la presenza di tutti i comuni della "Ex Vettore", eventualmente muniti di delega, con il voto favorevole dei 2/3 (due-terzi) dei rappresentanti dei Comuni "Ex Vettore".

#### ART. 18 - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

[1] Limitatamente alla nomina delle cariche sociali, l'Assemblea si divide in due sezioni ciascuna formata rispettivamente una dai Soci pubblici rappresentanti dei Comuni "Ex Vettore", una dai Soci pubblici rappresentanti dei Comuni "Ex CIIP". La sezione dei rappresentanti dei Comuni "Ex Vettore" ha diritto di procedere alla nomina di un numero di membri del Consiglio di Amministrazione e di un numero di membri effettivi del Collegio Sindacale proporzionale al 20% del numero totale dei rappresentanti (con arrotondamento aritmetico, cioè tra X,0 e X,4 = X; tra X,5 e X,9 = X+1), nonché alla revoca ed alla sostituzione degli stessi.

[2] Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio sindacale sono eletti dalla sezione dell'Assemblea formata dai Soci pubblici che li individua nei candidati che hanno ottenuto il quoziente più elevato.

[3] La nomina delle cariche sociali avviene, nell'ambito di ciascuna sezione, sulla base di liste presentate dai Soci nel rispetto delle norme vigenti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, che determina la priorità ai fini dell'elezione, pari a:

- > liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - almeno 6 candidati per le liste presentate nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex CIIP con alternanza di genere nella composizione della lista;
  - almeno 3 candidati per le liste presentate nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex Vettore con alternanza di genere nella composizione della lista.

All'esito delle votazioni delle due sezioni qualora occorra, ai fini di garantire che il genere meno rappresentato ottenga complessivamente la rappresentanza prevista dalla legge, si procede a sostituire i consiglieri del genere in eccesso eletti con il 4° ed il 3° quoziente individuandoli mediante scorrimento nelle liste presentate per la sezione dei Comuni ex CIIP di cui gli stessi fanno parte.

In caso di parità di quoziente è eletto il candidato della lista che consente il rispetto dell'equilibrio tra i generi senza necessità di scorrimento e, ancora a parità, il più anziano di età.

- liste per la nomina del Collegio Sindacale:
  - almeno 4 candidati membri effettivi e almeno 2 candidati membri supplenti nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex CIIP, con alternanza di genere nella composizione della lista;
  - almeno 4 candidati membri effettivi nell'ambito della sezione dei Comuni Soci ex Vettore, con alternanza di genere nella composizione della lista.

All'esito delle votazioni delle due sezioni qualora occorra, ai fini di garantire che il genere meno rappresentato ottenga complessivamente la rappresentanza prevista dalla legge, si procede a sostituire il membro del Collegio Sindacale del genere in eccesso eletto con il 3° quoziente individuandolo mediante scorrimento nella lista presentata per la sezione dei Comuni ex Vettore di cui lo stesso fa parte.

- [4] A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso comunicato ai Soci con posta elettronica certificata non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del Codice Civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate, nell'ambito della sezione di appartenenza, rispettivamente almeno venti e dieci giorni prima della data fissata per la prima adunanza, dagli Amministratori uscenti o da Soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede legale.
- [5] Ogni Socio può, nell'ambito della sezione di appartenenza, presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale prescrizione non sono attribuibili ad alcuna lista.
- [6] Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 e l'attestazione del possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 20 comma 4. Nessuno può essere candidato in più di una lista.
- [7] L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.
- [8] Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista.
- [9] Nell'ambito di ciascuna sezione, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre e seguenti, sino al numero dei membri che ciascuna sezione deve eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. In ciascuna sezione, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo membro da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

#### ART. 19 - VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

- [1] Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quando non sia redatto da un notaio.
- [2] Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a verbale le loro dichiarazioni.
- [3] Le copie e gli estratti di questi verbali che devono essere prodotti in giudizio o altrove saranno dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o da un notaio.
- [4] I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.
- [5] Tutti i verbali delle Assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

#### ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto per ragioni di adeguatezza amministrativa connesse alla rappresentanza dell'interesse pubblico di cui sono titolari gli Enti Soci da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente, secondo decisione riservata all'Assemblea all'atto della nomina.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

- [2] La nomina degli Amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea.
- [3] Gli Amministratori sono rieleggibili e durano in carica tre esercizi secondo quanto previsto dall'art. 2383 del Codice Civile.
- [4] I componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali ulteriori requisiti di professionalità imperativamente previsti da legge espressamente applicabile alle società gestori del servizio idrico integrato e/o alle società a totale partecipazione pubblica, sono scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che possiedono una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per esperienze maturate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti. In ogni caso, per speciale competenza e per esperienze maturate si intendono validi i seguenti titoli: diploma di laurea e in aggiunta, alternativamente, iscrizione ad un albo professionale con esercizio della relativa professione per almeno 3 (tre) anni oppure esperienza di pari durata in qualità di dirigente o amministratore presso enti pubblici o aziende private. E' ammesso anche il diploma di scuola media superiore con gli stessi ulteriori requisiti di esperienza professionale più sopra esplicitati, purché di durata non inferiore ad anni 5 (cinque).
- [5] I componenti dell'Organo gestorio devono possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Non possono ricoprire le cariche di Amministratore né possono essere conferiti poteri da parte del Consiglio di Amministrazione o dal Presidente a coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- abbiano un contenzioso con la Società o siano titolari, Soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di impresa esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi svolti dalla Società;
- non rispondano alle condizioni di conferibilità e compatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- siano Amministratori o componenti di organi o dipendenti di Enti locali Soci della Società o comunque di Enti che esprimano funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza della Società o comunque che versino in una situazione di conflitto di interesse.
- [6] Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del Collegio Sindacale.
- [7] I compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea.

In ogni caso interviene il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo gestorio.

- [8] Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dalla sezione dell'Assemblea che li ha nominati, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
- [9] All'organo gestorio si applica il dl. 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 1994 n. 444.

#### ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- [1] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 2386 del Codice Civile, nell'ambito della lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e nel rispetto dell'equilibrio di genere. Gli Amministratori temporaneamente nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
- [2] In sede di Assemblea, la sostituzione degli Amministratori mancanti sarà effettuata dalla sezione competente che provvederà eleggendoli nell'ambito della lista cui appartenevano gli Amministratori cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- [3] Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

# ART. 22 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- [1] Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
- [2] La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato, o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o dal Collegio Sindacale.
- [3] La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato alla Società. A tal fine il Presidente verificherà mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet che tutti gli Amministratori e Sindaci abbiano ricevuto l'avviso. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima.
- [4] Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri ed tutti i Sindaci effettivi in carica.

- [5] Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video-conferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.
- [6] La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.
- [7] Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3.
- [8] Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.
- [9] Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.
- [11] Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.
- [11] I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento, il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

#### ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELEGHE

- [1] Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.
- [2] Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato e delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, o all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale.
- [3] Il Consiglio può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.
- [4] All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui ai commi precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita; il Consiglio di Amministrazione determinerà i compensi ad essi spettanti.

#### ART. 24 - AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- [1] I seguenti atti degli amministratori sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:
  - a. relazione previsionale e programmatica, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
  - b. tariffe per la fruizione di beni e servizi, ferme restando le competenze dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per quanto attiene al Servizio Idrico Integrato;
  - c. assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati, ad esclusione del Servizio Idrico Integrato;
  - d. acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di azienda e di partecipazioni societarie di valore superiore allo 0,2% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti nella relazione previsionale e programmatica di cui al punto "a";
  - e. operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 1,0% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti nella relazione previsionale e programmatica di cui al punto "a".
- [2] L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione.
- [3] Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti Locali Soci lo schema dell'atto del consiglio di amministrazione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.
- [4] L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.
- [5] Il consiglio di amministrazione informa gli Enti Locali Soci, con periodicità almeno semestrale e comunque in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 codice civile, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.
- [6] Gli Enti Locali Soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la società ha eseguito o sta eseguendo l'atto in difformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. L'esecuzione dell'atto in difformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.
- [7] Il consiglio di amministrazione, che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti Locali Soci.
- [8] Il Consiglio di amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

# ART. 25 - PRESIDENTE

[1] La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- [2] Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione; in particolare rientrano fra i compiti del Presidente l'attuazione degli indirizzi strategici in materia societaria e in materia di politica industriale e finanziaria.
- [3] In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere più anziano di età.
- [4] Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

#### ART. 26 - DIRETTORE GENERALE - DIRIGENTI

[1] La nomina del Direttore Generale è fatta dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il trattamento economico, per un periodo non superiore alla durata in carica del Consiglio stesso.

Non possono ricoprire la carica di Direttore Generale coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- abbiano un contenzioso con la Società o siano titolari, Soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di impresa esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi svolti dalla Società;
- che siano Amministratori o componenti di organi o dipendenti di Enti locali Soci della Società o comunque di Enti che esprimano funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza della Società o comunque che versino in una situazione di conflitto di interesse;
- coloro che non rispondano alle condizioni di conferibilità e compatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Ai fini della nomina il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale.

- [2] Il Direttore Generale, qualora nominato, esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui all'art. 23, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.
- [3] E' comunque fatto divieto di corrispondere al Direttore generale e ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione colletiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del Codice Civile.

# ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

[1] L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge, secondo le disposizioni di cui all'art. 18.

Non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- abbiano un contenzioso con la Società o siano titolari, Soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di impresa esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi svolti dalla Società;
- siano Amministratori o componenti di organi o dipendenti di Enti locali Soci della Società o comunque di Enti che esprimano funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza della Società o comunque che versino in una situazione di conflitto di interesse.
- [2] In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età che restano in carica fino alla prossima Assemblea. In sede di Assemblea, la sostituzione dei Sindaci mancanti sarà effettuata dalla sezione competente che provvederà eleggendoli nell'ambito della lista cui appartenevano i Sindaci cessati nel rispetto dell'equilibrio di genere. I Sindaci così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- [3] I Sindaci durano in carica tre esercizi secondo quanto previsto dall'art. 2400 del Codice Civile e sono rieleggibili.
- [4] Il compenso è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore.
- [5] Al Collegio Sindacale si applica il dl. 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 1994 n. 444.
- [6] Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.

# 5. TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

# ART. 28 - CONTROLLO CONTABILE

- [1] La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.
- [2] L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.
- [3] L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.
- [4] La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

# ART. 29 - ART. 29 - BILANCIO

[1] L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.


[2] Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### ART. 30 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

- [1] Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
- [2] Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.
- [3] I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

#### ART. 31 - ORGANISMO DI VIGILANZA

- [1] Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., ove nominato dall'Organo Amministrativo, è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV).
- [2] Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.
- [3] Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'organo amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.
- [4] L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.
- [5] Il Modello di Organizzazione e di Gestione della Società insieme alle misure compensative costituisce il sistema di regole per la prevenzione della corruzione.
- [6] L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
- [7] L'Organismo di Vigilanza può anche assumere la funzione di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- [8] All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'organo di amministrazione all'atto della nomina e lo stesso organo di amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.



# 6. TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- [1] La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti1.
- La Società applica la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione vigente.
- [2] In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del Codice Civile, ciascun Ente locale Socio, indipendentemente dalla entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimato a presentare denunzia di gravi irregolarità.

#### ART. 33 - FORO COMPETENTE

[1] Foro competente per ogni controversia non demandabile al Collegio Arbitrale è quello di Ascoli Piceno.

#### ART. 34 - CLAUSOLA DI RINVIO - EFFICACIA DELLE MODIFICHE STATUTARIE

[1] Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Società.

[2]Le modifiche valgono sempre per il futuro. Sono sempre fatti salvi gli atti compiuti prima dela modifica dello Statuto sulla base dello statuto vigente prima del loro compimento.